

Il Consiglio di Stato

Richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), secondo cui, tra l'altro, i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione, il quale deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione;
- l'Allegato dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che precisa le prescrizioni relative ai piani di protezione;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

richiamate altresì le risoluzioni governative:

- n. 3565 del 3 luglio 2020, valida fino al 19 luglio 2020, con cui è stato in particolare ripristinato il divieto di assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, sono state limitate a 100 ospiti per serata le presenze nelle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, nelle discoteche e nelle sale da ballo e sono state precisate le modalità di verifica dei dati d'identità e del numero telefonico degli avventori di questi esercizi pubblici;

4057

- n. 3845 del 15 luglio 2020, valida fino al 9 agosto 2020, con cui sono stati confermati i suddetti provvedimenti ed è stato imposto, in ogni genere di strutture della ristorazione, l'uso della mascherina facciale o di un adeguato dispositivo di protezione individuale al personale addetto al servizio alla clientela non protetto da un dispositivo strutturale;
- n. 3873 del 6 agosto 2020 con cui le misure di cui sopra sono state prorogate fino al 24 agosto 2020;

valutato l'appello, rinnovato il 4 agosto 2020, dall'Ordine dei Medici del Canton Ticino e da oltre 500 suoi membri così come il parere espresso il 5 agosto 2020 dal Gruppo di coordinamento 2019 n-Cov per l'estensione dell'obbligo della mascherina in luoghi chiusi accessibili al pubblico e richiamata la relativa risposta dello scrivente Consiglio del 12 agosto 2020;

preso atto che la raccomandazione formulata il 30 luglio 2020 dall'Ufficio federale della sanità pubblica ai Cantoni per introdurre in maniera coordinata l'obbligo di indossare la mascherina nei negozi o in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e il conseguente invito della Conferenza delle Diretrici e dei Direttori cantonali della sanità ad adottare la misura indicata se i casi positivi rimarranno elevati o si mostreranno in crescita non hanno finora comportato un aumento del numero dei Cantoni che impongono la mascherina nei negozi, ad oggi prescritta ancora solo nei Cantoni di Vaud, Ginevra e Giura;

tenuto conto soprattutto che i parametri di monitoraggio epidemiologico confermano l'aumento dei nuovi contagi sul piano nazionale (1521 nuovi casi nella settimana dal 10 al 16 agosto, a fronte di 1093, 1148, 820, 703 e 627 nuovi casi nelle settimane precedenti) e la stabilizzazione su quello cantonale, seppur ad un livello superiore ai dati registrati in giugno (in Ticino 14 casi in giugno, 109 in luglio e 32 dal 1° al 16 agosto);

ritenuto che in questa situazione si impone il mantenimento di attenzione e prudenza per evitare una ripresa esponenziale dei contagi ed appare quindi giustificato prorogare ulteriormente la validità dei provvedimenti sin qui in vigore mentre dal profilo epidemiologico e sanitario non si ravvisano elementi di novità, sul piano cantonale, per riconsiderare le misure attualmente in atto;

precisato comunque che si continuerà a monitorare da vicino la situazione epidemiologica e che se necessario, come fatto fino ad oggi, verranno prese adeguate misure;

sentito il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

r i s o l v e :

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.

4057

Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.

2. Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale possono essere presenti al massimo 100 ospiti complessivamente sull'arco dell'intera serata, tra le 18.00 e l'orario di chiusura.
3. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, registrando quindi in particolare:
 - cognome, nome, domicilio e numero di telefono (lett. a);
 - ora di arrivo e partenza (lett. c).Queste strutture sono tenute a verificare prima dell'ingresso degli avventori:
 - la loro identità mediante un documento ufficiale;
 - il numero di cellulare mediante una chiamata di controllo.I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica con file excel suddiviso per giorni.
4. Le prescrizioni di cui al punto 3 valgono per analogia anche per il personale che lavora negli esercizi pubblici interessati.
5. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00.
6. Il personale addetto al servizio alla clientela in ogni genere di strutture della ristorazione è tenuto ad indossare la mascherina facciale o un adeguato dispositivo di protezione individuale, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente.
7. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
8. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
9. La presente risoluzione entra in vigore il 25 agosto 2020 e ha effetto fino al 7 settembre 2020.
10. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.

4057

11. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

12. Comunicazione:


- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri